Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1917 — **Roma — Martedì, 15 maggio** — **Numero 114**

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 17: trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36: » » 19: » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80: » » 41: » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali: decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 737 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza della legge 23 maggio 1915, n. 671;

Veduto il decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto coi ministri per l'industria, il commercio e il lavoro, per il tesoro, per le finanze e per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le spese di raccolta dei cereali saranno concesse sovvenzioni fino a un limite massimo di L. 60 per ettaro agli agricoltori che hanno ottenuto le somministrazioni disposte dal decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913.

Sono esclusi dalle sovvenzioni predette quegli agricoltori a carico dei quali sia stata accertata la distrazione, anche parziale, delle somme in precedenza anticipate dalla destinazione convenuta.

Art. 2.

Per le sovvenzioni di cui all'articolo precedente lo Stato anticiperà agli enti indicati nell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913 e allo stesso saggio di interesse i mezzi occorrenti fino ad un importo di L. 8.000 000 sul fondo di cui ai RR. decreti 18 agosto 1914, n. 827 e 23 maggio 1915, n. 711.

Alle dette sovvenzioni si applicano, quanto alla misura dell'interesse e alle esenzioni fiscali, le disposizioni del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, numero 913.

Art. 3.

Le somme dovute dagli agricoltori in dipendenza del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, e del presente decreto saranno rimborsate per metà col raccolto del 1917 e per l'altra metà col raccolto del 1918.

Sulla metà di cui il pagamento è differito il debitore dovrà inoltre corrispondere l'interesse di mora nella misura del 4 per cento da versarsi allo Stato.

Il debitore è escluso dal beneficio della rateazione quando risulti che nella prossima annata agraria non proseguirà l'esercizio dell'agricoltura e la coltivazione dei cereali. Le norme per gli accertamenti relativi saranno stabilite con decreto del ministro per l'agricoltura.

Art. 4.

Il privilegio di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1916, n. 913, è esteso ai crediti derivanti dalle somministrazioni fatte a norma del presente decreto e si trasferisce sui frutti della raccolta dei cereali del 1918 per il debito residuo.

Qualora il debitore che non ha rimborsato interamente le sommistrazioni con la prossima annata agraria prenda in locazione un altro fondo, il privilegio predetto si eserciterà in confronto del locatore e di ogni altro creditore privilegiato sul prodotto dei cereali del 1918, anche rispetto al nuovo fondo locato.

Art. 5.

Sono estese alla riscossione delle sovvenzioni dipendenti dal presente decreto le disposizioni del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 55.

È data facoltà ai debitori di soddisfare la rata maturata sulle loro obbligazioni, in natura col prodotto dei cereali del fondo; e ciò anche nel caso che la riscossione segua con le norme di cui all'art. 2 del decreto Luogotenenziale sopra citato.

La disposizione dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 8 ottobre 1916, n. 1336, si applica limitatamente alle rate maturate.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — RAINERI — DE NAVA — CARCANO — MEDA — SACCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 789 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Vista la legge 6 marzo 1898, n. 59, ed il regolamento 4 settembre stesso anno, n. 444;

Visto il Nostro decreto 16 gennaio 1917, n. 42;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 2 del Nostro decreto 16 gennaio 1917, n. 42, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Nelle epoche stabilite per la compilazione dei quadri di avanzamento il ministro comunica singolarmente a ciascuno dei vice ammiragli in comando navale o comandanti in capo di dipartimento marittimo in istato di guerra o di resistenza i nomi degli ufficiali che, a termini delle disposizioni vigenti, si trovano nelle condizioni richieste per essere esaminati per l'avanzamento nonchè le rispettive pratiche personali. Ciascuna delle predette autorità, salvo il caso che faccia parte della Commissione di cui all'articolo seguente, esprime il proprio giudizio in iscritto sia sulla idoneità o meno alla promozione indicando succintamente le ragioni che determinarono il voto negativo, sia - quando ciò sia richiesto dalle disposizioni in vigore - sull'assegnazione del posto in quadro per ciascuno degli ufficiali sui quali esse debbono pronunciarsi. Tali giudizi sono trasmessi da ciascuna autorità al presidente della Commissione di cui all'articolo seguente ».

Art. 2.

L'art. 3 del Nostro decreto 16 gennaio 1917, n. 42, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Sulla promovibilità degli ufficiali indicati dall'articolo precedente si pronuncia altresì, seguendo la procedura vigente pel funzionamento della Commissione suprema di avanzamento, la Commissione prevista dall'art. 134 del regolamento di avanzamento nella dizione approvata col Nostro decreto 23 dicembre 1915, n. 1858, alla quale sono aggregati con diritto a voto quei vice ammiragli membri della Commissione suprema di avanzamento che non occupano alcuna tra le cariche indicate dal precedente art. 2 ».

Art. 3.

L'art. 5 del Nostro decreto 16 gennaio 1917, n. 42, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Per quanto riguarda la votazione sulla idoneità al grado superiore, i giudizi espressi dalle autorità indicate all'art. 2 sono computati dalla Commissione prevista dall'art. 3, con quelli emessi dai propri singoli membri.

« Per la iscrizione degli ufficiali idonei nei rispettivi quadri di avanzamento la Commissione, seguendo la procedura stabilita in proposito dalle disposizioni vigenti, prende altresì conoscenza delle assegnazioni indicate dalle singole autorità previste dall'art. 2 e procede alla compilazione dei quadri, ferma restando la facoltà di spostamento consentita al ministro a norma delle disposizioni vigenti ».

Art. 4.

Le vigenti disposizioni che regolano l'avanzamento ai gradi di ufficiale, quando enumerano i membri delle rispettive Commissioni, si riferiscono ai ruoli del servizio attivo permanente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — CORSI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 740 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decret del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

In forza dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri dell'interno, dell'agricoltura, dei trasporti marittimi e ferroviari, della guerra e del ministro segretario di Stato. Comandini, secondo le facoltà attribuite al Comitato dei ministri di cui all'art. 1 del Nostro decreto 16 gennaio 1917, n. 76, di concerto col ministro di grazia e giustizia e dei culti e col ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.
Dei reati concernenti il censimento, la precettazione e la requisizione di cose di comune o largo consumo.

CAPO I.
Omissione di denunzia o denunzia inesatta.

Art. 1.

Chiunque non denuncia, nei modi e nei termini stabiliti, il possesso, l'acquisto, o la vendita di cose per le quali la denuncia sia resa obbligatoria dalle competenti autorità, o fa denuncia inesatta, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa fino a lire cinquemila.

Se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire duemila.

Art. 2.

Chiunque, agli effetti della denuncia, simula contratti di acquisto o di vendita, è punito con la detenzione da un mese ad un anno e con la multa sino a lire cinquemila.

Art. 3.

Chiunque, detenendo a qualsiasi titolo, cose soggette all'obbligo della denuncia rifiuta di dare o dà inesatte le notizie richieste dalla competente autorità per accertare la quantità o la qualità delle cose stesse, è punito con la detenzione sino a sei mesi e con la multa sino a lire duemila.

Se l'inadempimento avvenga per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

CAPO II.
Della precettazione e della requisizione.

Art. 4.

Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula cose, al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione e della requisizione, o impedisce o in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da lire cento a lire cinquemila.

Art. 5.

Chiunque sottrae, distrugge o deteriora cose precettate, di cui sia proprietario o detentore a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da due a diciotto mesi e con la multa da lire duecento a lire cinquemila.

Art. 6.

Chiunque sottrae, distrugge o deteriora cose requisite, delle quali sia detentore a qualsiasi titolo, o rifiuta di consegnarle a chi di ragione nel luogo e nel tempo stabiliti dalla competente autorità, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire trecento a lire cinquemila, salvo che il fatto costituisca reato più grave previsto da altre leggi penali.

Art. 7.

Se alcuno dei fatti preveduti negli articoli 4, 5 e 6 sia commesso per negligenza, imprudenza o imperizia, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

Se il colpevole restituisce la cosa prima del rinvio a giudizio, la pena è diminuita da un sesto ad un terzo.

Art. 8.

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rifiuta di fornire notizie, o, senza giustificato motivo, rifiuta di fornire personale a coloro che sono incaricati della precettazione o della requisizione, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cento a lire duemila.

Se fornisce notizie false la pena è aumentata di un terzo.

Se le notizie sono fornite non corrispondenti al vero per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire mille.

Art. 9.

Chiunque rifiuta di fornire o fornisce inesatte, al commissario generale per i consumi o alle persone da esso legittimamente incaricate, notizie concernenti le attribuzioni del Commissariato o rifiuta la visione di documenti, libri, merci, richiesta in relazione alle attribuzioni stesse, è punito con la detenzione sino a tre mesi e con la multa sino a lire duemila.

Se fornisce documenti o libri dolosamente alterati, la pena è aumentata di un terzo.

Se le notizie siano fornite non corrispondenti al vero per negligenza o imperizia, il colpevole è punito con la multa sino a lire mille o con la detenzione sino a tre mesi.

TITOLO II.
Dei reati concernenti la produzione e il commercio di cose di comune o largo consumo.

CAPO I.
Disposizioni particolari per i calmieri e le tessere di razionamento.

Art. 10.

Chiunque vende, pone in vendita o somministra generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese a prezzi superiori a quelli fissati dalle autorità competenti, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila e con il triplo della differenza tra il prezzo fissato e quello di vendita.

Chiunque, anche a mezzo di persona dipendente, acquista o riceve la cosa, è punito con le pene stabilite in questo articolo, ridotte da un terzo alla metà.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Art. 11.

Chiunque offra un prezzo superiore a quello fissato dalle autorità competenti è punito con la detenzione sino ad un mese o con la multa sino a lire cinquecento.

Art. 12.

Chiunque accaparra generi alimentari o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, sottraendole al consumo, in modo da poter cagionare aumento di prezzi, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cinquecento a lire cinquemila.

Ciò che siasi accaparrato è confiscato.

Art. 13.

Il commerciante o il produttore che abitualmente fa vendita delle cose prodotte, se rifiuta di vendere, senza giustificato motivo, all'ingrosso o al minuto, ai prezzi fissati dall'autorità competente, generi alimentari, o merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire tremila.

Il sindaco può ordinare il sequestro delle cose delle quali fu rifiutata la vendita e può farle vendere anche immediatamente, nei modi che riterrà più opportuni, per conto e a spese dell'avente diritto, riservando però ad esso le quantità necessarie per il consumo proprio e della sua famiglia.

Qualora si tratti di vendita al minuto di generi alimentari il sequestro e la vendita delle cose rifiutate sono in ogni caso ordinati dal sindaco o dall'agente che accerta l'ingiustificato rifiuto.

Art. 14.

Chiunque, per ottenere razioni di merci che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, non denuncia o dissimula le condizioni vere o simula condizioni diverse dal vero, è punito con la detenzione sino a sei mesi o con la multa sino a lire duemila.

Se le notizie siano fornite inesatte per negligenza, il colpevole è punito con la detenzione sino a due mesi o con la multa sino a lire mille.

Art. 15.

Il pubblico ufficiale, l'incaricato del servizio di razionamento, il medico che in qualsiasi modo attribuisce o fa attribuire ad alcuno razioni che non gli spettano o maggiori di quelle che gli spettano, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire cento a lire mille.

Se il fatto avvenga per negligenza o imperizia, il colpevole è punito con la detenzione sino ad un mese e con la multa da lire cinquanta a lire cinquecento.

Art. 16.

Chiunque somministra o vende cose, per le quali sia prescritto l'uso di una tessera, senza la presentazione di questa, o le somministra o vende violando le norme che disciplinano l'uso della tessera, è punito con la detenzione sino a un anno e con la multa sino a lire duemila.

Alle stesse pene soggiace colui che, anche a mezzo di persona dipendente, ha acquistato o ricevuto la cosa.

Se il fatto avvenga per negligenza o imperizia, il colpevole è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire mille.

Art. 17.

Chiunque vende, cede o acquista o indebitamente riceve, anche a titolo gratuito, una o più tessere o gli scontrini relativi, o in qualsiasi modo ne fa uso illegittimo, è punito con le pene stabilite nella prima parte dell'articolo precedente, le quali possono essere aumentate sino ad un terzo.

CAPO II.

Disposizioni particolari per la molitura del frumento, la panificazione, la produzione e la vendita della pasta alimentare.

Art. 18.

Chiunque, anche per negligenza o imperizia, non ottempera alle norme stabilite per la molitura del frumento, il commercio delle farine, l'abburattamento della semola, la produzione e il commercio della pasta alimentare e per la produzione e la vendita del pane è punito con la multa di lire cento per ogni quintale o frazione di quintale della cosa indebitamente prodotta o venduta.

È ordinata in ogni caso la confisca della merce.

Art. 19.

Chiunque, anche per negligenza o imperizia, produce, vende o in qualsiasi modo pone in commercio pane mal lavorato o a non giusta cottura, è punito con la multa di lire cinquanta per ogni quintale o frazione di quintale del pane indebitamente prodotto o posto in vendita.

Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente.

Art. 20.

Chiunque fa subire alla farina, abburattata in misura legale, ulteriore abburattamento, è punito con la multa di lire cinquanta per ogni quintale o frazione di quintale della farina illecitamente abburattata.

La cosa è confiscata.

Art. 21.

Chiunque non esercitando l'industria della molitura, detiene senza necessità, per uso di abburattamento, utensili o apparecchi atti ad abburattare le farine, è punito con l'ammenda da lire dieci a lire cinquecento o con l'arresto fino ad un mese.

CAPO III.

Disposizioni particolari per il commercio delle carni.

Art. 22.

Chiunque sottopone a macellazione animali di peso inferiore a quello stabilito o animali gestanti è punito con la multa di lire cento a lire duemila per ogni capo macellato.

Chiunque, senza giustificato motivo, fa consumo di carne nei giorni in cui ne è proibita la vendita, è punito con l'ammenda sino a lire duecento o con l'arresto sino a giorni quindici.

Chiunque non ottempera a qualsiasi altra disposizione concernente la macellazione, la vendita o il consumo delle carni è punito con la multa da lire cento a lire duemila.

CAPO IV.

Disposizioni particolari per il consumo dello zucchero, la produzione ed il commercio dei dolciumi.

Art. 23.

Chiunque, non ottempera alle norme che disciplinano il consumo dello zucchero in ordine alla somministrazione, alla vendita, alla detenzione e in qualsiasi modo alla utilizzazione anche per usi enologici, è punito con la multa da lire cento a lire cinquecento per ogni quintale o frazione di quintale di zucchero indebitamente somministrato, venduto, detenuto o impiegato.

È ordinata la confisca della merce.

In ogni altro caso è punito con la multa non inferiore a lire cinquanta.

Art. 24.

Chiunque non ottempera alle norme stabilite per la produzione la vendita o la somministrazione dei dolciumi di qualsiasi generei è punito con la multa da lire cento a lire mille.

Si applica la disposizione del primo capoverso dell'articolo precedente.

TITOLO III.

Dei reati concernenti gli esercizi pubblici.

Art. 25.

Chiunque non ottempera alle norme fissate per la chiusura de pubblici esercizi è punito con l'ammenda non minore di lireventi

Art. 26.

L'esercente che non ottempera alle norme che vietano o limitano, o disciplinano la vendita o la somministrazione di generi alimentari negli alberghi, pensioni, trattorie, vetture-ristoranti dei treni, caffè, latterie e in genere in ogni pubblico esercizio, è punito con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cento a lire mille.

L'avventore che non ottempera alle disposizioni riguardanti la limitazione dei pasti, è punito con l'ammenda sino a lire cinquecento o con l'arresto sino ad un mese.

TITOLO IV.

Dei reati concernenti l'obbligo di prestazioni personali.

Art. 27.

Chiunque, senza giusto motivo, rifiuta di prestare la propria opera inerente alla sua professione o al suo mestiere, richiesta dall'autorità competente, per operazioni concernenti il carico, lo scarico, il trasporto, la precettazione o la requisizione di generi alimentari o di merci di comune o largo consumo o che interessano la produzione agricola o industriale del paese o per operazioni o servizi concernenti, in qualsiasi modo, i pubblici approvvigionamenti e consumi alimentari è punito con la detenzione sino a due mesi e con la multa da lire cinquanta a lire mille.

TITOLO V.

Disposizioni comuni ai titoli precedenti.

Art. 28.

Le violazioni dei decreti, dei regolamenti, delle ordinanze in materia di produzione, commercio e consumo di generi alimentari, non espressamente previste nel presente decreto, sono punite con l'ammenda sino a lire mille o con l'arresto sino a tre mesi.

Art. 29.

Per i reati previsti nel presente decreto, il tribunale o il pretore può aggiungere alle altre pene la sospensione dall'esercizio della professione o dell'arte.

Art. 30.

Quando si tratti di reato commesso da esercenti soggetti a licenza, il prefetto, anche prima che sia pronunziata la condanna, può revocare la licenza stessa.

Il prefetto può altresì ordinare la chiusura di qualsiasi esercizio, stabilimento o fabbrica, per un termine variabile da tre giorni ad un anno, non appena pronunciata la condanna dalla competente autorità in primo grado.

Art. 31.

In caso di recidiva, tutte le pene sono aumentate di un terzo, e in caso di seconda recidiva della metà.

In quest'ultima ipotesi, l'autorità giudiziaria e il prefetto dovranno emettere i provvedimenti di cui agli articoli 29 e 30 del presente decreto.

Art. 32.

Ai fini dell'applicazione del presente decreto, si ha recidiva tutte le volte che taluno commetta, nel termine di un anno, altro reato con violazione della stessa disposizione o di una disposizione compresa sotto lo stesso titolo del presente decreto.

Art. 33.

Per i reati previsti nel presente decreto non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148 (testo unico).

Non è applicabile altresì la disposizione dell'articolo 423 del Codice di procedura penale.

La sospensione della esecuzione della condanna può essere ordinata soltanto nei casi previsti dall'art. 5 del decreto Luogotenenziale 10 giugno 1915, n. 811, e nel decreto Luogotenenziale 14 dicembre 1916, n. 1782.

Art. 34.

In caso di mancato pagamento, nel termine stabilito nell'art. 46 del presente decreto la multa si converte in detenzione e l'ammenda in arresto, a norma dell'art. 19 e dell'art. 24 del Codice penale.

Art. 35.

Per le trasgressioni punite con la sola pena pecuniaria appartiene all'intendente di finanza di accertarne la sussistenza e di applicare la pena, la quale non è convertibile in pena restrittiva della libertà personale.

TITOLO VI.

Del procedimento, della decisione e della esecuzione

Art. 36.

Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto il flagranza di reato, previsto nel presente decreto, per il quale sia stabilita la pena della reclusione, sola o congiunta con altra pena.

Sono inoltre autorizzati ad arrestare chi è colto in flagranza di ogni altro reato previsto nel presente decreto, per il quale sia stabilita pena restrittiva della libertà personale.

Art. 37.

Può essere spedito mandato di cattura dal procuratore del Re per i reati di competenza del tribunale e dal pretore per i reati di sua competenza, per i quali sia stabilita pena restrittiva della libertà personale superiore nel massimo ai tre mesi, sola o congiunta con altra pena.

Art. 38.

Nei procedimenti innanzi al tribunale si seguono in ogni caso le norme degli articoli 290, 291 e della prima parte e del primo capoverso dell'art. 292 Codice procedura penale.

Le stesse norme si seguono nei procedimenti innanzi al pretore se l'imputato si trovi in arresto.

Art. 39.

La disposizione dell'art. 332 del Codice di procedura penale non si applica nei procedimenti per i reati per i quali si può spedire mandato di cattura a norma dell'art. 37 del presente decreto.

Art. 40.

Nei procedimenti di competenza del pretore, qualora questi ritenga di dovere infliggere la sola pena pecuniaria, la condanna è pronunciata con decreto penale, anche oltre i limiti fissati dall'articolo 298 Codice procedura penale.

Si osservano le disposizioni degli articoli 299, 300, 301 e 302, prima parte, dello stesso Codice.

Nel caso preveduto nel capoverso dell'art. 300, il dibattimento deve aver luogo non oltre cinque giorni dalla data della domanda.

Art. 41.

Copia dei decreti penali e delle sentenze per i reati previsti ne presente decreto deve essere trasmessa al commissario generale per i consumi, entro tre giorni dalla pronuncia se si tratti di decreto, entro cinque giorni dal deposito in cancelleria se si tratti di sentenza.

Art. 42.

Nell'esercizio dei poteri attribuitigli dall'art. 35, l'intendente di finanza decide, con decreto motivato, in base all'esame degli atti ed alle investigazioni che crederà di compiere, osservate, per quanto riguarda la molitura del frumento e la panificazione, le disposizioni degli articoli 2 e 4 del decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1339.

Art. 43.

Il decreto dell'intendente di finanza è notificato al condannato per mezzo dei messi esattoriali, a norma dell'art. 109 e seguenti del Codice di procedura penale, in quanto siano applicabili, e a competente ispettore del Circolo, anche per mezzo della posta, con lettera raccomandata aperta e con ricevuta di ritorno.

Copia del decreto stesso è trasmessa entro due giorni dalla pronuncia al Ministero per l'agricoltura.

Art. 44.

Il decreto dell'intendente di finanza può essere impugnato con

reclamo al ministro di agricoltura, anche da parte dell'ispettore del Circolo.

La impugnazione è proposta mediante dichiarazione, contenente i motivi, ricevuta nella segreteria dell'intendente, che ha emesso il provvedimento o nell'ufficio del ricevitore del registro del luogo di residenza dell'imputato, nel termine perentorio di tre giorni per l'imputato e di dieci giorni per l'ispettore, dalla data della notificazione.

Il ricevitore del registro trasmette immediatamente la dichiarazione all'intendente di finanza che pronunciò il decreto.

L'intendente di finanza, entro tre giorni dalla dichiarazione d impugnativa, trasmette gli atti al ministro di agricoltura.

Art. 45.

Il ministro di agricoltura, sulla istanza fatta dall'interessato nell'atto della dichiarazione di reclamo, può fissare un termine per la presentazione di memorie e documenti.

In seguito all'esame degli atti ed alle investigazioni che crederà di compiere, egli decide con decreto motivato, immediatamente esecutivo, non soggetto ad alcun gravame, nè in sede amministrativa, nè in sede giudiziaria.

Art. 46.

Le pene pecuniarie inflitte in applicazione del presente decreto devono essere pagate nel termine di giorni quindici dalla notificazione dell'avviso di pagamento in caso di pronuncia del magistrato e dalla notificazione del decreto dell'intendente o dalla decisione del ministro di agricoltura, negli altri casi.

Potrà ammettersi il pagamento rateale, ma il condannato, inadempiente al pagamento anche di una sola rata, perderà senz'altro tale beneficio.

Art. 47.

Agli agenti scopritori dei reati previsti nel presente decreto è dovuta una quota del venti per cento sull'ammontare delle pene pecuniarie riscosse.

Art. 48.

La riscossione delle pene pecuniarie, applicate dall'intendente di finanza, è fatta dagli esattori delle imposte dirette, con le norme stabilite per la esazione delle imposte stesse, in quanto siano applicabili.

I proventi delle pene pecuniarie, depurati dalla quota del venti per cento spettante agli agenti scopritori e dell'aggio dovuto agli esattori, saranno versati alla Banca d'Italia, nel conto corrente del tesoro con gli Istituti di emissione per il servizio degli approvvigionamenti.

Art. 49.

Le cose confiscate, le quali siano di facile deterioramento, saranno devolute ad un Istituto di beneficenza indicato dal prefetto o dal sindaco.

Negli altri casi si applicano le disposizioni dell'art. 609 del Codice di procedura penale.

Art. 50.

Deve essere sentito in ogni caso il parere del commissario generale per i consumi, quando si proceda ad applicazione dell'art. 592 del Codice di procedura penale, per condanne concernenti reati previsti nel presente decreto, anche se pronunciate a norma dell'art. 35.

TITOLO VII.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 51.

Le norme di competenza e di procedura stabilite nel presente decreto si applicano ai procedimenti iniziati anteriormente all'attuazione di essi.

Nei procedimenti penali per i quali i dibattimenti siano già aperti o rimandati o che si trovino in opposizione o in appello, non si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 35 e 39.

Gli atti già compiuti conservano la loro validità originaria.

Alle sentenze di condanna già pronunciate si applicano per la esecuzione le norme del presente decreto.

Art. 52.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, il quale entrerà in vigore nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

BOSELLI — ORLANDO — RAINERI — BONOMI — MORRONE — COMANDINI — SACCHI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli*: SACCHI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti:

N. 693. **Decreto Luogotenenziale 1° aprile 1917, col quale,** sulla proposta del ministro dell'interno, il pio legato Messini, di Foligno, è eretto in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

N. 694. **Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Gangi (Palermo), di applicare agli effetti dell'anno 1916 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500.

N. 695. **Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Sartirana (Pavia) di applicare nel triennio 1917-919 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 500.

N. 702. **Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Portomaggiore (Ferrara) di applicare agli effetti dell'anno 1916 la tassa di famiglia col limite massimo di L. 650.

N. 703. **Decreto Luogotenenziale 12 aprile 1917, col quale,** sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Castellana (Bari), di applicare nell'anno 1917 la tassa di famiglia con l'aliquota del 4,10 0[0 in base alla tariffa stabilita con deliberazione consiliare del 20 novembre 1916.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 25 marzo 1917, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cutro (Catanzaro).*

ALTEZZA!

Da una inchiesta disposta dal prefetto di Catanzaro sugli atti dell'Amministrazione comunale di Cutro sono emerse gravi irregolarità e deficienze.

Furono inoltre riscontrati gravi abusi e scorrettezze in vari servizi e specialmente in quelli attinenti alla gestione del dazio consumo ed all'approvvigionamento del grano, per cui il ff. sindaco e il segretario comunale dovettero essere deferiti all'autorità giudiziaria e sospesi dalla carica.

La concessione dei sussidi alle famiglie dei richiamati alle armi ha dato luogo a numerosi favoritismi e parzialità. Il servizio anno-

nario, di igiene, di polizia urbana e della pubblica illuminazione sono in completo abbandono. Il cimitero, il palazzo comunale e le scuole sono in condizioni deplorevoli. Nella compilazione dei progetti di opere pubbliche e nell'esecuzione dei lavori si ebbero a lamentare irregolarità e si corrisposero compensi in misura superiore anche a quella richiesta.

Gli uffici comunali, specie l'archivio, sono disordinati.

Le contabilità sono tenute senza regola alcuna ed il denaro pubblico è male amministrato sia per incuria, sia per i sistemi partigiani dell'Amministrazione, concedendosi sussidi non giustificati, deliberandosi e impegnandosi spese non necessarie, emettendosi mandati senza i documenti giustificativi. I pubblici lavori vengono inoltre frazionati in lotti inferiori alle L. 500 per sfuggire all'obbligo dell'asta e favorire singole persone con grave pregiudizio del Comune.

Contestati gli addebiti agli amministratori, essi non sono riusciti a smentirli nè ad attenuarli.

Per porre termine pertanto ad un sistema di amministrazione che già tanto nocumento ha apportato al Comune e per provvedere alla riorganizzazione della civica azienda, è indispensabile, giusta anche il parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 20 marzo corrente, sciogliere il Consiglio comunale e affidare ad un commissario straordinario l'amministrazione del Comune.

Mi onoro pertanto sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che provvede in conformità.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cutro, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2

Il sig. cav. Alessandro Corso è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza dell'8 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Leonforte (Catania).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto, che proroga i poteri del R. commissario di Leonforte, in considerazione della assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi che non consente ancora di provvedere alla ricostituzione della ordinaria amministrazione.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 9 gennaio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Leonforte, in provincia di Catania, ed i Nostri decreti 13 aprile, 2 luglio, 8 ottobre 1916, e 7 gennaio 1917, con cui venne rispettivamente prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Leonforte è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Cannole (Lecce).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale lo unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Cannole, non potendosi attualmente procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione a causa della assenza di gran numero di elettori richiamati alle armi.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 13 aprile 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Cannole, in provincia di Lecce, ed i successivi Nostri decreti 27 luglio, 29 ottobre 1916, e 18 gennaio 1917, con cui venne prorogato rispettivamente di tre

mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo ;

Veduta la legge comunale e provinciale e il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Cannole è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Milazzo (Messina).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Milazzo, stante l'impossibilità attuale di procedere alla ricostituzione della ordinaria Amministrazione, a causa dell'assenza di un considerevole numero di elettori richiamati alle armi i quali non potrebbero partecipare ai Comizî qualora fossero convocati.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Veduto il Nostro decreto in data 20 luglio 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Milazzo, in provincia di Messina, ed i successivi Nostri decreti 8 ottobre 1916 e 7 gennaio 1917, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Milazzo è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario del comune di Radicofani (Siena).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Radicofani per dar tempo alla gestione straordinaria di condurre a termine la iniziata riorganizzazione dei servizi pubblici e la sistemazione finanziaria della civica azienda.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Veduto il Nostro decreto in data 18 gennaio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Radicofani, in provincia di Siena;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Radicofani è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 aprile 1917, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Spaccaforno (Siracusa).*

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del Regio commissario di Spaccaforno, non potendosi ancora procedere alla ricostituzione di quella rappresentanza municipale, a causa della assenza di un gran numero di elettori che trovansi a prestare servizio militar.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Veduto il Nostro decreto 29 giugno 1916, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Spaccaforno, in provincia di Siracusa, ed i successivi Nostri decreti 12 ottobre 1916, e 7 gennaio 1917, con cui venne prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale medesimo;

Veduta la legge comunale e provinciale ed il Nostro decreto 27 maggio 1915, n. 744;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Spaccaforno è prorogato di tre mesi.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE COLONIE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impegati civili, approvato con R. decreto del 22 novembre 1908, n. 693, rende noto che nel Bollettino ufficiale del Ministero delle colonie puntata n. 1 e 2 del gennaio-febbraio 1917, è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dello stesso Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1917.

Roma, 12 maggio 1917.

COLOSIMO.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Pisani Nicodemo di Stefano ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 42 ordinale, mod. 1 C. D. statagli rilasciata dalla Banca d'Italia, succursale di Catanzaro, in seguito alla presentazione di quattro cartelle al portatore della rendita complessiva di L. 175, cons. 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1917.

A termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Pisani Nicodemo di Stefano i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 maggio 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

(3ª *pubblicazione*).

AVVISO.

Il sig. Morosetti Vincenzo di Secondo, residente a Torino ed elettivamente domiciliato in Roma, via Ovidio, n. 32, presso l'avv. Soro Francesco, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Domenico Brindosi, del tribunale di Torino, ha diffidato il sig. rag. prof. Gerardo Gobbi, nella sua qualità di curatore definitivo del fallimento della Società cooperativa Banca «L'Unione», a restituire, entro il termine di sei mesi dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, i certificati cons. 3,50 0[0 (già 3,75 0[0), n. 170.916 di L. 45,50; n. 170.917 di L. 17,50; n. 185.464 di L. 56; n. 185.465 di L. 87,50 intestati a detto Morosetti Vincenzo di Secondo.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica

che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati d'iscrizione saranno ritenuti di nessun valore e l'Amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dal sig. Morosetti Vincenzo.

Roma, 13 gennaio 1917.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 15 maggio 1917, in L. 131,72.

MINISTERO DELL' INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Ispettorato generale del commercio

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio accertato il giorno 14 maggio 1917, da valere per il giorno 15 maggio 1917:

Franchi	122 70 1[2	Dollari	7 03
Lire sterline . .	33 42	Pesos carta . . .	3 01
Franchi svizzeri.	137 18	Lire oro	130 50

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'Agenzia Stefani comunica:

Comando supremo, *14 maggio 1917* — (Bollettino di guerra n. 720).

Sulla fronte tridentina, nella giornata di ieri, duelli delle artiglierie sull'altopiano di Asiago. Velivoli nemici tentarono con insistenza ricognizioni in Valle Sugana, impedito dalla nostra vigilanza aerea. Furono respinti nuclei nemici nelle vicinanze di Paneveggio (Valle di Travignolo) e sulle pendici di Costabella (Valle di San Pellegrino).

Sulla fronte Giulia il bombardamento assunse ieri maggiore intensità. Le nostre artiglierie mantennero sotto violenta azione di fuoco le batterie, le linee difensive e i centri di vita del nemico. Sono segnalati incendi a tergo delle posizioni avversarie.

A sud-est di Gorizia ardite puntate delle nostre pattuglie ricondussero una trentina di prigionieri e due mitragliatrici intatte, con abbondante munizionamento.

Anche la lotta aerea fu più vivace. Una squadriglia nemica gettò bombe nella zona di Aquileia, causando danni alla Basilica ed al Museo archeologico della città.

Sul medio Isonzo in brillanti combattimenti due velivoli nemici furono abbattuti dai nostri aviatori.

Cadorna.

Settori esteri.

La politica russa continua a presentare le più disparate alternative.

Fra gli svariati telegrammi da Pietrogrado che informano giornalmente di essa, importanti sono oggi quelli che si riferiscono alle dimissioni del ministro della guerra e della marina, generale Gout-

chkoff, e del governatore militare di Pietrogrado, generale Korniloff, giustificate le une dalle condizioni dell'esercito e della flotta, le altre dalle esigenze di alcune istituzioni e organizzazioni che ritengono di aver diritto al comando delle truppe.

Tuttavia, come compensazione a queste notizie, abbiamo le parole pronunciate da Tseretelli al Congresso dei delegati dell'esercito attivo, e cioè che la nuova Russia non cerca affatto di rompere gl'impegni contratti con gli alleati, ma di cementare, invece, e saldamente, con un'unione fraterna delle democrazie alleate, l'alleanza contratta dalla borghesia.

Intanto la situazione militare russa, sui vari fronti, si mantiene invariata, nonostante qualche tentativo tedesco e austro-ungarico di prendere l'offensiva, in ispecie in Volinia, ove i belligeranti sono più strettamente a contatto.

In Champagne il fronte francese ha subito ieri nuovi furiosi attacchi in tre punti diversi. I tedeschi impiegarono mezzi materiali ed effettivi considerevoli senza successo. Gli attacchi furono ripetuti specialmente sul Chemin des Dames, verso l'altipiano di Craonne, posizione di eccezionale importanza strategica.

In Piccardia gl'inglesi hanno progredito ancora nella vallata della Scarpe, completando l'occupazione di Roeux e di Bullecourt e avanzando a nord di Gavelles.

Altri prigionieri sono stati fatti dalle truppe alleate.

La lotta in Macedonia si fa sempre più violenta, particolarmente nel settore tenuto dalle forze serbe. Nelle regioni di Kravica e di Debropolje esse hanno riportato nuovi guadagni, respingendo il nemico ed occupando qualche posizione.

Dalla Rumenia, all'infuori di cannoneggiamenti presso Tulcea, non sono segnalati altri combattimenti.

Nel settore caucasico e mesopotamico la lotta si è spostata sul Diala, ove avvengono ogni giorno accaniti combattimenti, e spesso con alterna vicenda; perchè la traversata del fiume per parte delle forze russe metterebbe in serio pericolo quelle turche che tentano di coprire Mosul.

Dalla Palestina non sono giunte notizie di nuovi fatti d'arme.

Sulla guerra nei vari settori l'*Agenzia Stefani* comunica:

JASSY, 13. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito romeno, in data 12 corr., dice:

Su tutto il fronte rado fuoco di fucileria e debole combattimento di artiglieria.

Il nemico ha bombardato specialmente le trincee russe nelle regioni di Ciipiceesti, di Plapistinesti e di Straia. L'artiglieria russa ha bombardato una batteria nemica presso il villaggio di Kotulung, ha distrutto tre automobili sulla strada a sud di Mihalrea ed ha disperso due compagnie che uscivano dalle trincee nella regione di Mucheni.

Sul Danubio calma.

PARIGI, 14. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Cannoneggiamento abituale sull'insieme del fronte. Abbiamo respinto stamane forti ricognizioni tedesche, che tentavano di avvicinarsi alle nostre linee, a nord-est di Vauxaillon, ad ovest di Craonne, alla quota 108 presso Sapigneul e in Champagne, a sud-est di Nauroy. Tutti questi tentativi sono falliti completamente sotto i nostri fuochi. Il nemico ha subito perdite importanti ed ha lasciato prigionieri nelle nostre mani.

PARIGI, 14. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Durante la giornata l'artiglieria tedesca, violentemente controbattuta dalla nostra, ha bombardato il fronte a nord di Braye-en-Laonnois e di Cerny. Azioni di artiglieria abbastanza vive ad est di Berry-au-Bac e in Champagne nella regione del Mont Haut. Sugli Hauts-de-Meuse un tentativo nemico su un nostro piccolo posto al Bois-des Chevaliers è stato facilmente respinto.

Nessun avvenimento importante da segnalare sul resto del fronte.

LONDRA, 14. — Un dispaccio dal fronte britannico, in data d'oggi, dice:

Ieri, durante tutta la giornata e la notte, è continuata l'azione per spazzare alcune posizioni tedesche che rimanevano a Bullecourt. L'occupazione da parte del nemico in questa località è stata ridotta a due posti, uno a sud del villaggio e l'altro a nord-ovest. In seguito a quest'opera di sgombero aumenta notevolmente il numero dei prigionieri da noi fatti.

I tedeschi nella notte hanno operato parecchi contrattacchi, uno dei quali durante un uragano, con tuoni e un vero diluvio d'acqua.

Abbiamo rafforzato le nostre nuove posizioni in vicinanza di Roeux malgrado gli sforzi dei nemici di riconquistarla a prezzo di molte perdite. I vantaggi ottenuti con la occupazione da parte nostra dell'officina dei prodotti chimici e del castello sono già molto notevoli sulle altre parti del fronte che sono dominate da queste posizioni.

LONDRA, 14. — Un comunicato del maresciallo Haig in data di stasera dice:

Continuammo a progredire a nord della Scarpe e completammo l'occupazione di Roeux, ove facemmo alcuni prigionieri. Tutto il villaggio di Roeux, il quale era stato difeso molto energicamente dai tedeschi, ed è stato teatro di molti accaniti combattimenti nel mese scorso, si trova ora in nostro potere. Durante la giornata abbiamo leggermente avanzato la nostra linea a nord di Gavelles. Ieri durante combattimenti aerei abbiamo abbattuto sei aeroplani tedeschi e ne abbiamo costretti altri due ad atterrare sbandati. Tre nostri velivoli mancano.

PARIGI, 14. — Un comunicato ufficiale circa le operazioni dell'esercito d'Oriente in data 13 corr. dice:

Azione dell'artiglieria in vari punte del fronte. L'esercito serbo continua a progredire verso Debropolje. Ricognizioni nemiche a sud di Makukovo e presso la riva destra del Vardar sono state respinte.

PARIGI, 14 (ufficiale). — Nelle giornate del 12 e del 13 corrente sei velivoli nemici sono stati abbattuti. Si conferma che un altro apparecchio tedesco si è infranto sul terreno l'11 corrente, dopo un combattimento. Le nostre squadriglie da bombardamento hanno lanciato quattromila chilogrammi di esplosivi sulle stazioni e i bivacchi delle retrovie tedesche.

LONDRA, 14. — Un comunicato dell'Ammiragliato dice:

Le nostre forze navali hanno distrutto lo Zeppelin *L. 22* stamane nel mare del Nord.

LONDRA, 14. — Si ha dal Quartier generale francese in data d'oggi:

Dall'inizio dell'offensiva in primavera fino al 12 maggio, gli eserciti inglese e francese hanno fatto 49.579 prigionieri tedeschi, fra cui 976 ufficiali, ed hanno preso 444 cannoni di vari calibri, 386 mortai da trincea e 943 mitragliatrici. Tali risultati ottenuti dal 9 aprile al 12 maggio rappresentano una media settimanale di 10.000 prigionieri e di circa 90 cannoni per cinque settimane consecutive. Si può aggiungere senza ingannarci la distruzione di un numero considerevole di cannoni che sfugge ad una enumerazione e rilevare il fatto che il numero delle mitragliatrici prese non rappresenta che una frazione di quello delle mitragliatrici distrutte.

BASILEA, 14. — Si ha da Berlino: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — Gruppo degli eserciti del principe ereditario Rupprecht. Dalle parti e nelle curve di Ypres e Wytchaete l'artiglieria fu più attiva ad intervalli. Sul campo di battaglia di Arras, dopo che il violento fuoco di artiglieria fu diminuito d'intensità durante la giornata su alcuni punti, ricominciò alla sera colla maggior violenza fra Lens e Queant. Attacchi parziali inglesi presso Oppy e Fampoux non riuscirono. Il combattimento presso Bullecourt continuò con accanimento. Durante una lotta ostinata ci mantenemmo nelle rovine di Villaro contro parecchi attacchi nemici. Saint Quentin continua ad essere bombardata dal nemico. Gruppo del principe ereditario tedesco. Sul fronte dell'Aisne situazione invariata. In Champagne il duello di artiglieria raggiunse una grande violenza, specialmente fra Prunay e Auberive.

Fronte orientale. — Debole attività di combattimento.

Fronte macedone. — Fra il lago di Prespa e il Vardar l'attività

dell'artiglieria rimase viva. In alcuni punti il nemico che avanzava contro le nostre linee fu respinto.

BASILEA, 14. — Si ha da Vienna: Un comunicato ufficiale dice: Fronti orientale e sud-orientale. — Situazione immutata.

BASILEA, 14. — Si ha da Costantinopoli: Un comunicato ufficiale in data 13 corrente dice:

Sul fronte della Diala tentativi russi senza importanza. A sud di Chirvan-Kala un tentativo dei russi di traversare la Diala fu respinto dal nostro fuoco.

Fronte del Caucaso. — Al centro vi sono stati fra pattuglie in ricognizione scontri che sono finiti in nostro favore. Nulla da segnalare dinanzi alla nostra ala sinistra, salvo il fuoco abituale di artiglieria e di fanteria del nemico.

Sugli altri fronti nessun avvenimento importante.

LA NOSTRA GUERRA

L'*Agenzia Stefani* comunica:

ROMA, 14. — Anche nella giornata del 13 la intensa azione delle artiglierie sulla fronte Giulia è stata accompagnata da grande attività aerea.

Velivoli nemici hanno ripetutamente tentato di spingersi oltre le nostre linee per osservare eventuali movimenti, per scoprire postazioni di batterie, per segnalare alle proprie artiglierie i risultati di tiro. Trattenuti dai fuochi di sbarramento delle batterie contro aerei, i velivoli nemici vennero assaliti più volte e costretti ad impegnare combattimento dai nostri arditi aviatori.

Il noto pilota capitano di cavalleria Barracca abbattè a colpi di mitragliatrice il suo decimo velivolo austriaco. L'apparecchio precipitò in fiamme, sfracellandosi presso Liga (Medio Isonzo). Il pilota e l'osservatore rimasero uccisi.

Nella stessa zona il tenente di cavalleria Ruffo di Calabria abbattè il suo ottavo apparecchio nemico. L'aeroplano cadde nelle linee austriache sull'altopiano di Bansizza Santo Spirito.

Al suo attivo l'aviazione austriaca non ha che una delle consuete incursioni dal mare su località indifese e senza alcuna importanza militare. Obiettivo degli idrovolanti nemici furon ieri mattina gli abitati della zona di Aquileja.

Successivi telegrammi danno i seguenti particolari sull'aggressione di Aquileja:

Velivoli nemici alle 4 e 1|2 del mattino di domenica 13 maggio hanno lanciato bombe sopra Aquileja. Di queste, una molto potente è stata lanciata sul Museo, ma è caduta all'esterno del muro settentrionale della galleria lapidaria, piegandolo per un lungo tratto, così che sarà necessario demolirlo, e scoperchiando il tetto.

Anche la facciata della chiesina barocca di Sant'Antonio, che fa angolo con quel muro, ha riportato lievi danni.

Un'altra bomba è stata scagliata sulla basilica ed è caduta sul tetto del transetto destro, là dove il transetto taglia la navata destra, poco oltre la cappella con le tombe dei Torriani. La bomba scoppiando ha forato il tetto e l'ha sconnesso per un lungo tratto; ha forato il bel soffitto, squarciato il muro sull'arco esterno della navata, schiantando tutti i vetri dei finestroni verso mezzogiorno.

Una bomba incendiaria ha seguito la bomba esplosiva, ma per fortuna è caduta fuori della chiesa, presso il lato meridionale del battistero.

Questa è la prova palese dell'intenzione di distruggere l'insigne monumento, il cui soffitto di legno, sconvolto dalla prima bomba, sarebbe stato più facilmente distrutto dal fuoco.

È da ricordare che altri due attentati simili sono stati fatti da velivoli nemici contro la basilica: uno la sera del 1° novembre 1916, quando una bomba cadde presso il muro di cinta del cimitero; u altro nel gennaio 1917 con una bomba che cadde tra il campanile e la chiesa.

***

ROMA, 14. — Nella mattinata di ieri un idrovolante nemico in ricognizione lungo il litorale a nord delle foci del Po fu prontamente fugato da nostri apparecchi alzatisi a dar caccia; nessun danno produssero le due bombe lasciate cadere nell'allontanarsi, una delle quali sul mare.

Più tardi un nostro idrovolante raggiungeva un gruppo di siluranti nemiche naviganti verso Rovigno e ne attaccava l'unità di coda con la mitragliatrice, rientrando incolume alla sua base, malgrado il vivo fuoco di difesa dell'avversario.

CRONACA ITALIANA

La conferenza interparlamentare del commercio. — Oggi, alle 17, sono giunti a Roma i delegati alla conferenza. Domani, alle ore 14, saranno ricevuti dal Luogotenente Generale di S. M. il Re. Alle ore 16 si riunirà il Consiglio generale dei presidenti delle varie delegazioni nazionali. La mattina di giovedì, 17, alle ore 10, avrà luogo l'inaugurazione della conferenza in Campidoglio. Il sindaco Colonna porgerà agli ospiti il saluto di Roma. Il senatore Tommaso Tittoni, presidente del Comitato interparlamentare italiano, pronunzierà il discorso inaugurale. Risponderanno i presidenti delle delegazioni straniere. Nel pomeriggio cominceranno le sedute della conferenza, che seguiteranno fino al giorno 19.

La sera del 17, S. E. il presidente del Consiglio, Boselli, darà un ricevimento alla Consulta in onore dei delegati, ai quali offriranno anche un ricevimento il 16 l'ambasciatore del Giappone, il 18 il senatore Tittoni, nel suo palazzo in via Rasella, e il 19 l'ambasciatore di Francia. La sera del 19 il Comitato italiano offrirà un pranzo intimo ai delegati stranieri.

Il 20 gli ospiti lasceranno Roma.

Fratellanza latina. — Nella seduta del Consiglio comunale di Roma, tenutasi ieri nel pomeriggio, venne dai consiglieri Apolloni, Pediconi e Cavaglieri, salutato il sindaco Colonna reduce da Parigi, quale rappresentante della municipalità romana, e ringraziato per avere altamente interpretato i sentimenti della popolazione romana verso la nazione sorella.

Il sindaco, ringraziando alla sua volta tra vivi applausi, annunziò la prossima gradita visita della rappresentanza municipale di Parigi allo scopo di rendere più intimi e tenaci i reciproci rapporti di amicizia e di fede in quest'ora solenne per l'avvenire delle due nazioni e promise di mandare un messaggio a Parigi esprimente i sentimenti manifestati con entusiastica unanimità dal Consiglio.

Missione indiana. — È giunta a Roma, con a capo il principe Makcarava Bikaner, la Missione commerciale indiana incaricata di prendere accordi per un maggior scambio di materie prime a noi occorrenti contro nostri prodotti manufatti. La Missione ha preso alloggio al Grand Hôtel.

Italia e Stati Uniti. — Ieri si sono riuniti in Roma gli aderenti al Comitato italo-americano, allo scopo di intensificare i rapporti fra gli Stati Uniti e l'Italia. Erano presenti numerose personalità della politica e della scienza. Moltissime adesioni erano pur giunte al Comitato. L'on. senatore Maggiorino Ferraris espose gli intendimenti della riunione. Dopo ampia discussione si procedette alla nomina di un Comitato provvisorio coll'incarico di organizzare una solenne manifestazione di simpatia agli Stati Uniti, d'accordo colle Associazioni cittadine, e di provvedere all'istituzione di un Comitato permanente per i rapporti morali, intellettuali ed economici fra l'Italia e la Confederazione americana.

Ai nostri prodi. — Nel teatro Reinach, a Parma, l'altrieri ebbe luogo la premiazione dei soldati ricoverati in quell'Istituto di rieducazione per i mutilati di guerra. Assistevano le autorità civili e militari, associazioni e gran pubblico. Furono pronunziati varii discorsi, e tra grande entusiasmo vennero applauditi gli inni delle potenze alleate e alcuni ufficiali francesi presenti alla cerimonia.

Valore civile. — Dai primi riferimenti pervenuti al Ministero delle poste e telegrafi da S. E. il sottosegretario di Stato De Vito e dalla Direzione provinciale di Arezzo, si constatano atti di valore civile e di coraggioso contegno da parte del personale postale e te-

legrafico in quella regione durante il recentissimo terremoto. Per prontezza, coraggio virile e serenità di spirito si segnalò la signora Maria Vannocchi, ricevitrice di Monterchi, che ebbe parole di plauso da S. M. la Regina Elena. Si segnalarono pure la supplente Ines Calabresi dello stesso ufficio di Monterchi; la signora Annetta Farinelli ricevitrice di Lippiano; la signorina Assunta Farinelli, aspirante supplente; il signor Luigi Guerri, ricevitore di Monte Santa Maria; nonchè gli ispettori Tamberi e Mazzelli, i guardafili Cantaloni e Cincinelli e gli ufficiali Mascagni e Nannicini.

Le fotografie della nostra guerra a Londra. — L'*Agenzia Stefani* ha da Londra, 14: È stata solennemente inaugurata, con l'intervento di Re Giorgio e della Regina Maria, accompagnati dal ministro della guerra, l'Esposizione delle fotografie di guerra degli alleati, cui sembra fin d'ora assicurato un grande successo. La sezione italiana ha vivamente richiamato l'attenzione dei Sovrani, che hanno espresso il loro compiacimento per l'artistica bellezza di tutto il materiale fotografico, ma specialmente per il singolare valore documentario della sezione, che è riuscita una sorprendente visione delle grandi difficoltà dell'arduo fronte italiano, dell'audacia e della abilità dei nostri soldati e della nostra organizzazione logistica, che quelle difficoltà hanno vinto.

La stampa unanime rileva il grande interesse di novità della sezione italiana, che attirerà l'attenzione del gran pubblico.

Mercato serico. — Il Ministero per l'industria, commercio e lavoro, comunica:

Il corrispondente serico ufficiale del Ministero a Tokyo telegrafa in data 8 corr.:

« Mercato sete situazione incerta, causa America. Shinshu 1 1|2 13|15 discesi a yen 1175 ».

Il corrispondente da Shanghai telegrafa in data 11 corr.:

« Mercato sete calmo — Greggie all'europea classiche Fr. 79,50 — Vendite totali della nuova campagna balle 2500 — Le esportazioni dal 1° giugno 1916 a tutt'oggi sono di balle 70.500 di cui 27.500 greggie all'europea. Cambio Fr. 4,97.

« Nella provincia di Cekiang i bachi salgono al bosco, nel Kiangeu sono alla terza età, gli allevamenti sono soddisfacenti ».

E quello da New York così informa pure in data 11 corr:

« Nuovo disegno legge aumenta dieci per cento *ad valorem* dazi sopra tutte le voci doganali, inclusa importazione seta greggia e cascami prima esenti ».

La temperatura a Roma. — Il Bollettino delle osservazioni meteorologiche del R. osservatorio astronomico al Collegio Romano ha segnato: 14 maggio 1917: Temperatura minima, nelle 24 ore, 15,9 — Temperatura massima, nelle 24 ore, 27,4.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

PIETROGRADO, 13. — Il Consiglio dei delegati operai e militari si riunirà domani per pronunziarsi sulla questione dalla partecipazione del Consiglio stesso al Gabinetto di coalizione. Il Comitato esecutivo ha deciso di presentare al Consiglio la proposta di rivolgere appelli all'esercito, agli alleati, a tutti i belligeranti ed al popolo russo. L'appello all'esercito respingerà ogni idea di pace separata; quello agli alleati sarà ispirato al programma già noto. Si smentisce formalmente la voce di una malattia del ministro della giustizia Kerensky.

PIETROGRADO, 14. — L'*Agenzia telegrafica di Pietrogrado* pubblica: Il 13 corrente, nella seduta del Congresso dei delegati del fronte, il ministro della guerra, Goutchkoff, annunciando le sue dimissioni, ha dato lettura della seguente lettera da lui diretta in proposito al presidente del Consiglio, principe Lvoff:

« Viste le condizioni nelle quali è posto il potere del Governo, ed in particolare l'autorità del ministro della guerra e della marina rispetto all'esercito ed alla flotta, condizioni che sono nella impossibilità di mutare, e che minacciano conseguenze fatali per la difesa della libertà e dell'esistenza stessa della Russia, non posso più esercitare le funzioni di ministro della guerra e della marina, e condividere la responsabilità del grave peccato che si commette verso la patria ».

Oltre il ministro della guerra, Goutchkoff, secondo i giornali, si è dimesso anche il generale Korniloff, governatore militare di Pietrogrado.

Il generale Korniloff ha dichiarato alla *Birjevija Viedomosti* che lascia il suo posto di governatore militare di Pietrogrado in seguito alle esigenze di alcune istituzioni e organizzazioni, le quali ritengono di avere diritto non meno di lui al comando delle truppe. L'ultimo fatto che lo spinse a dare le sue dimissioni è la recente esigenza del Comitato esecutivo dei delegati operai e militari, il quale reclama che gli ordini dati siano sottoposti all'esame e all'approvazione preventiva del Comitato.

I giornali credono che il generale Polovtsoff, comandante la divisione detta « dei selvaggi », sostituirà il generale Korniloff.

PARIGI, 14. — È giunto il maggiore generale W. Turner, comandante in capo degli eserciti canadesi della Gran Bretagna. Egli ha ricevuto le insegne di commendatore della Legion d'onore. Il generale Turner, che è di ritorno dal fronte italiano, ha dichiarato che durante la sua visita al fronte stesso constatò il vigore e l'altissimo morale dell'esercito italiano.

ZURIGO, 14. — Il comunicato austriaco, che dice che i colloqui tra Bethmann-Hollweg e Czernin non sono terminati, fa supporre che persistano i dissidi che tanto occuparono la stampa dell'ultimo tempo.

WASHINGTON, 15. — È giunto il ministro italiano on. Arlotta, il quale è stato presentato al segretario di Stato Lansing, con cui ha conferito.

I membri militari e navali della Missione italiana sono rimasti a New-York in attesa dell'arrivo del Principe di Udine e degli altri membri della Missione stessa.

La Missione sarà poi presentata collettivamente al presidente Wilson.

Il vice-presidente del Consiglio francese Viviani, il maresciallo Joffre e gli altri membri della Missione francese sono tornati a Washington.

LONDRA, 15. — Un telegramma da Bagdad, in data 9 corrente, dice:

I treni hanno ripreso a circolare tra Bagdad e Samara, situata settanta miglia a nord-nord-ovest. I turchi durante la ritirata avevano distrutto alcuni viadotti, ma la linea è stata rapidamente riparata.

Stamane il vapore fluviale *Mejidieh* è partito per Bassora con un primo contingente di passeggeri civili. Sulla banchina di imbarco sono avvenute scene di gioia, poichè la maggior parte dei partenti erano separati dalle loro famiglie fin dal principio della guerra.

HARLINGEN, 15. — Uno Zeppelin a tre navicelle è stato veduto dall'isola di Ter Schelling. Esso era avvolto da un fitto fumo. Dopo un quarto d'ora, scomparso il fumo, lo Zeppelin, che si trovava a circa otto chilometri e mezzo, non era più visibile.

NOTIZIE VARIE

Il carbone ed il ferro pel Canadà. — La produzione del carbone nel Canadà, durante il 1916, è stata di 14.365.000 tonnellate, 13.267.023 nel 1915.

Durante il 1916, il Canadà ha prodotto 1.046.185 tonn. inglesi (di 1016 kg.) di ghisa (815.870 nel 1915), 1.270.960 tonn. inglesi di acciaio in lingotti e 27.356 tonn. inglesi di fusioni dirette d'acciaio (876.501 e 27.739 tonn. inglesi rispettivamente nel 1915).

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.